

COMUNE DI TORNACO
PROVINCIA DI NOVARA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Circolare 7/LAP e N.T.E./99

STUDIO GEOLOGICO RIVOLTA E GRASSI
VIA G. PRATI, 4 - 28100 NOVARA
Tel. e fax: 0321 629546 e-mail: studiogreg@fastwebnet.it

QUADRO NORMATIVO

ntg 1

NOVARA, GIUGNO 2011
aggiornamento ottobre 2012
2° aggiornamento marzo 2013

QUADRO NORMATIVO

Il presente elaborato deve essere recepito pienamente nelle Norme di Attuazione di P.R.G.C.

A. CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11.03.88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

- **SOTTOCLASSE IIa** – Terreni con mediocri caratteristiche geotecniche; aree con bassa soggiacenza della falda freatica; aree soggette a modesti allagamenti a bassa energia;
- **SOTTOCLASSE IIb** – Terreni con mediocri caratteristiche geotecniche; aree con bassa soggiacenza della falda freatica.

CLASSE IIIA

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

Gli eventuali edifici isolati presenti all'interno della classe IIIA, ricadenti in aree di dissesto attivo, sono da intendersi soggetti alle limitazioni e vincoli della classe IIIB4.

CLASSE IIIB (ENUNCIATO GENERALE)

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali ad esempio interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ecc.. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77..

- **SOTTOCLASSE IIIB1** – non presente;
- **SOTTOCLASSE IIIB2** – non presente;
- **SOTTOCLASSE IIIB3** – In assenza degli interventi di riassetto territoriale saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti;
- **SOTTOCLASSE IIIB4** – non presente.

CLASSE IIIC (non presente)

Tutte le sottoclassi proposte non esimono l'Amministrazione comunale dal predisporre un adeguato programma di monitoraggio e manutenzione periodica delle opere esistenti e la realizzazione delle nuove opere di riassetto, ove previste, per la sicurezza delle aree insediate.

B. NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute nello studio geologico, facente parte integrante del P.R.G.C.; in particolare sono da considerarsi a carattere prescrittivo i seguenti elaborati:
 - *Quadro Normativo - ntg 1;*
 - *Carta geologica, geomorfologica e del dissesto – tavola 1;*
 - *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica scala 1:10.000 – tavola 6;*
 - *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica scala 1:5.000 – tavole 7a - 7b*
1. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle N.d.A. del PAI, il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori delle previsioni urbanistiche, sulle limitazioni alle quali sono soggette le zone in dissesto e sugli interventi prescritti per la minimizzazione del rischio.
2. Nel certificato di destinazione urbanistica, il Comune dovrà inserire i dati relativi alla classificazione del territorio, in termini di pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, e al dissesto localmente presente; altresì dovrà richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, derivanti dal dissesto segnalato.
3. Per le aree in dissesto, perimetrare come **Ee_A** nella cartografia allegata, si applicano le norme dell'art. 9 comma 5 delle NdA del PAI.
4. Per le aree in dissesto perimetrare come **Em_A** e per i tratti di corsi d'acqua caratterizzati come **Em_L**, si applicano le norme relative alla classificazione di appartenenza ai sensi della Circolare 7/LAP, in coerenza con i disposti dell'art. 9 comma 6bis delle NdA del PAI.
5. Per le zone interessate da dissesto di cui ai punti 5 e 6 precedenti si applicano inoltre le seguenti norme specifiche:
 - non possono essere ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 alla Direttiva Infrastrutture PAI) che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l'assetto del corso d'acqua;
 - all'interno di queste aree non potranno essere realizzati locali interrati;
 - l'utilizzo di queste aree è giustificabile solo qualora non sia ragionevolmente possibile l'individuazione di aree a minore pericolosità o per interventi non altrimenti localizzabili.
6. Per le captazioni idropotabili, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la fascia di rispetto è stabilita nella misura minima di 200 metri: eventuali ridefinizioni dovranno essere richieste agli organi competenti, secondo quanto previsto dal DPGR 11.12.2006 n. 15/R, e costituiranno automatica variante di piano.
7. Ai sensi dell'art. 12 delle NdA del PAI, nell'ambito della realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutture, devono essere definite le aree destinate

all'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche, limitando lo sviluppo di aree impermeabili; nel caso di scarichi di acque meteoriche delle nuove aree urbanizzate e delle infrastrutture nella rete irrigua, i Consorzi gestori devono verificarne la compatibilità con il propri ricettori, proponendo eventuali interventi necessari a mantenere le adeguate situazioni di sicurezza.

8. Dovrà essere predisposto un Piano di Protezione Civile esteso all'intero territorio comunale che tenga in considerazione anche le aree inserite in classe II di pericolosità geomorfologica oltre a quelle inserite in classe III.
9. Per qualsiasi intervento sul territorio, sia per opere pubbliche che per opere private, devono essere rispettate le norme del D.M. 14.01.08 "Norme tecniche per le costruzioni". Le indicazioni desunte dalle indagini geologiche di supporto al P.R.G.C. dovranno essere considerate quale base conoscitiva per gli approfondimenti necessari a scala di piano esecutivo. Tutti gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e topografici di un sito dovranno essere acquisiti in fase progettuale, per ogni intervento edilizio.

C. RETICOLO IDROGRAFICO

1. Il reticolo idrografico è individuato nelle tavole 2, 5, 6, 7a e 7b;
2. i corsi d'acqua pubblici, presenti sul territorio comunale sono i seguenti: Torrente Refreddo (n° 326 dell'Elenco Acque Pubbliche in Provincia di Novara) e Cavo Senella (n° 327 dell'Elenco);
3. i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche ed i corsi d'acqua con alveo di proprietà demaniale sono soggetti alle limitazioni di cui al R.D. 25.07.1904 n° 523, con particolare riferimento alle distanze richiamate all'art. 96 lettera f).
4. i canali irrigui, i fontanili, le rogge con alveo demaniale, facenti parte del Consorzio di Bonifica e Irrigazione AIES, sono soggetti alle limitazioni di cui al R.D. 08.05.1904 n° 368, con particolare riferimento alle distanze richiamate all'art. 133 lett. a) ed all'art. 140 lett. e), così come modificato dalle N.d.A. del PAI all'art. 14 comma 7;
5. il limite delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è stato riportato sulle tavole 7a e 7b, in scala 1:5.000; in ogni caso le distanze di cui ai punti precedenti 2 e 3 dovranno essere misurate in loco, a seguito di puntuale rilievo in fase esecutiva degli interventi, in relazione all'effettiva classificazione del corso d'acqua ed assicurando la rispondenza delle distanze previste dalla reale ubicazione del corso d'acqua;
6. qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportato sulle mappe catastali, e l'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 nonché in ragione

- dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del PAI;
7. eventuali interventi su edifici esistenti, compresi nelle fasce di rispetto di cui R.D. 523/1904 o al R.D. 368/1904, anche se ammessi in relazione alla classe di idoneità urbanistica di appartenenza, non potranno comunque comportare alcun aumento di superficie o modifica planimetrica;
 8. non è consentita la copertura dei corsi d'acqua così come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali dovranno essere realizzate per mezzo di ponti o ponticelli, previa verifica della sezione minima di deflusso ottenuta con adeguato studio idrologico ed idraulico, e previa autorizzazione degli Enti competenti; ove possibile si deve provvedere, anche ai sensi dell'art. 19 delle NdA del PAI, a riportare a cielo libero i tratti tombinati dei corsi d'acqua; in ogni caso è vietata l'edificazione al di sopra dei tratti coperti, anche sotto forma di pertinenze ed accessori ed anche se i corsi d'acqua risultano appartenenti al reticolo idrografico privato;
 9. per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua è sempre prescritta la tipologia "a rive piene" ossia senza restringimenti rispetto alla sezione naturale d'alveo;
 10. non sono ammessi manufatti in materiali sciolti;
 11. non sono ammesse difese spondali su una sola sponda o regimazioni di fondo parziali di un corso d'acqua salvo nel caso in cui sia dimostrato che tali opere non peggioreranno la situazione idraulica o idrogeologica sulla sponda opposta o immediatamente a valle o a monte dell'intervento;
 12. gli interventi di sistemazione idraulica sono consentiti solo previo studio idraulico, geologico e geomorfologico di dettaglio ed acquisizione, laddove previsto dalla normativa, dei pareri favorevoli degli Enti competenti in materia.
 13. non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non consentano il regolare deflusso delle acque, nelle aree di laminazione esterne all'alveo, con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua demaniali, dovranno essere assicurate alle stesse condizioni anche la percorribilità parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa idraulica per le necessarie opere di manutenzione, controllo e pulizia;
 14. sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini;
 15. con riferimento agli obblighi previsti dagli art. 915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua;

16. alle teste dei fontanili si applicano le fasce di rispetto previste all'art. 2.10 comma 3.7 delle N.d.A. del Piano Territoriale Provinciale: "Sono sottoposti a tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e passibili di recupero".
17. nelle aree interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio Ee e Em ed ascritte alla classe IIIA, è ammessa comunque la realizzazione di opere riguardanti la regimazione e l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee (sorgenti, pozzi, derivazioni, attingimenti), e di altre opere infrastrutturali (acquedotti, metanodotti, elettrodotti, impianti di trattamento acque reflue, ecc.) previa obbligatoria indagine geologica, geomorfologica, geotecnica, idrogeologica ed idraulica che ne attesti chiaramente la fattibilità e stabilisca gli accorgimenti tecnico-realizzativi atti a non aggravare la situazione di pericolosità esistente.

D. IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

1. Per l'individuazione delle classi di idoneità urbanistica, ai fini della pianificazione e dell'attuazione del piano, si deve fare riferimento alle tavole 7a e 7b, su base catastale in scala 1:5.000, in quanto redatte a scala di maggior dettaglio rispetto alla tavola 6, su base CTR.

2. CLASSE I

Per qualsiasi intervento sul territorio, anche nelle zone in classe I di idoneità urbanistica, sia per opere pubbliche che per opere private, devono essere rispettate le norme del D. M. 14.01.08 "Norme tecniche per le costruzioni";

3. CLASSE II

Nelle aree in classe II di idoneità urbanistica devono essere attuati, in fase esecutiva nell'ambito del singolo lotto, gli approfondimenti geologici, idrogeologici e/o geotecnici finalizzati alla progettazione degli accorgimenti tecnici, necessari al superamento della (moderata) pericolosità geomorfologica illustrata nella Relazione geologica, di seguito esplicitati:

- a) Sottoclasse IIA - pericolosità indotta da esondazioni a bassa energia del reticolo irriguo; terreni di copertura con mediocri caratteristiche geotecniche; generale bassa soggiacenza della superficie freatica.
- Per queste zone deve essere contemplata la verifica della funzionalità dei manufatti di regolazione, attraversamento e tombinatura eventualmente presenti, prevedendone il riassetto locale se necessario. In particolare dovranno essere attuati gli interventi volti a favorire il regolare deflusso delle acque superficiali senza peggiorare le condizioni sulle aree circostanti.

- E' ritenuta indispensabile l'esecuzione di indagini geognostiche ed idrogeologiche di dettaglio, per la corretta progettazione delle opere.
- Il ricorso all'innalzamento artificiale del p.c., al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è consentito qualora sia accertato che tale intervento non provochi modifiche sostanziali delle condizioni di deflusso della piena, prestando particolare attenzione alle aree adiacenti.
- E' fatto divieto di realizzazione di locali interrati. Restano escluse da questa ultima prescrizione le eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico di rilevante importanza o strategiche, non altrimenti localizzabili, secondo quanto espresso al punto 4.5 della NTE/99 alla Circ. 7/LAP, che dovranno essere corredate da approfondite analisi di tipo idraulico ed idrogeologico.
- L'utilizzo a scopi urbanistici delle aree interessate da dissesto di tipo **Em_A** ed inserite in classe IIa di pericolosità geomorfologica, è giustificabile solo qualora non sia possibile l'individuazione di aree a minore pericolosità o per interventi non altrimenti localizzabili. In queste aree sono comunque consentite opere di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con l'assetto idraulico locale, previa rinuncia da parte del soggetto attuatore al risarcimento per danno.

b) *Sottoclasse IIB - pericolosità indotta da terreni di copertura con mediocri caratteristiche geotecniche; locale bassa soggiacenza della superficie freatica.*

- E' ritenuta indispensabile l'esecuzione di indagini geognostiche ed idrogeologiche di dettaglio, per la corretta progettazione delle opere.
- La costruzione di locali interrati sarà ammessa solo nei singoli casi dove, anche in base alla conformazione topografica locale, sia dimostrata la non interferenza dei vani con la superficie freatica, con un franco minimo non inferiore a 1 m, individuata a seguito di approfondite indagini idrogeologiche. Restano escluse da questa ultima prescrizione le eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico di rilevante importanza o strategiche, non altrimenti localizzabili, secondo quanto espresso al punto 4.5 della NTE/99 alla Circ. 7/LAP.

4. CLASSE IIIA

a) Le aree inserite in classe IIIA sono presenti nella piana di esondazione del Torrente Refreddo e della Roggia Senella, lungo le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle testate dei fontanili.

b) Le aree inedificate incluse in **CLASSE IIIA** sono da considerarsi inidonee a nuovi

insediamenti.

c) Nelle aree comprese in **CLASSE IIIA**, fatte salve eventuali norme più restrittive, con particolare riferimento alle norme del R.D. 523/1904 e del R.D. 368/1904, sono ammessi i seguenti interventi, i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente:

- le opere previste dal Piano Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
- le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti alla viabilità, alla produzione e al trasporto dell'energia, alle reti e agli impianti di depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
- le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le derivazioni e gli attingimenti di acqua purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
- le opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche esistenti;
- l'eliminazione delle coperture dei corsi d'acqua e l'adeguamento idraulico delle tombature;
- gli attraversamenti dei rii minori e la viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti localizzabile, delle zone agricole e di quelle residenziali e produttive esistenti o previste dal P.R.G. e dai P.P.;
- i percorsi pedonali o ciclabili, quando non altrimenti localizzabili;
- le piantumazioni e le sistemazioni a verde, la manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni del PAI; la conservazione allo stato di natura, il mantenimento delle limitate attività agricole in atto, le variazioni colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non producano instabilità dei versanti;
- la recinzione dei terreni purché le opere non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche in occasione di piene eccezionali.

d) La realizzazione di opere infrastrutturali, di impianti tecnologici e di strutture accessorie, nelle aree in classe IIIA di idoneità urbanistica, deve essere condizionata a specifici studi di dettaglio di un intorno significativo del territorio interessato, allo scopo di valutarne l'effettivo grado di pericolosità e di rischio, fatte salve altre disposizioni di

legge più restrittive.

- e) Eventuali edifici isolati, non rappresentati sulle basi cartografiche e ricadenti in classe IIIA devono essere ritenuti soggetti alle norme della successiva classe IIIB3. Per gli edifici agricoli si applica quanto disposto al punto 6.2 della Circolare 7/LAP.

5. CLASSE IIIB

- a) Le aree incluse nella **sottoclasse IIIB3** corrispondono a porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, a tutela del patrimonio urbanistico esistente;
- b) nelle zone in **sottoclasse IIIB3** è da escludere la realizzazione di nuove unità abitative o completamenti; a seguito della realizzazione delle opere di riassetto potranno essere realizzati solo interventi che comportino un modesto incremento di carico antropico;
- c) nelle aree in classe IIIB è comunque ammessa la realizzazione di:
- opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77 (opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni d'acqua, gli impianti di depurazione, gli impianti di produzione di energia idroelettrica, gli elettrodotti, gli impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di servizi pubblici);
 - opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque;
 - accessi carrai per raggiungere aree ascritte alle altre Classi di idoneità urbanistica.
- d) gli interventi di riassetto territoriale previsti per la minimizzazione del rischio in classe IIIB3 sono individuati nella manutenzione ordinaria, straordinaria e eventuale adeguamento dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai tratti tombinati e alla loro eventuale rimozione, oltre che all'inserimento nel Piano di Protezione Civile;
- e) secondo quanto previsto al punto 7.3 della N.T.E. alla Circ. 7/LAP, fatte salve le situazioni di grave pericolo, in assenza di interventi di riassetto sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, adeguamenti igienico-funzionali ed adeguamenti per una più razionale fruizione degli edifici esistenti (la realizzazione di nuovi locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc.), recinzioni, posa di manufatti di arredo urbano, ecc.;
- f) i cambi di destinazioni d'uso saranno ammessi solo a seguito dell'avvenuto riassetto; secondo quanto previsto al punto 6.3 e al punto 7.3 della N.T.E./99, in caso di modesti interventi da eseguirsi su edifici singoli o porzioni di essi, può essere eventualmente consentito il cambio di destinazione d'uso solo a seguito di indagini puntuali che

dettagliano il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare, in relazione anche a quanto indicato alla lettera b) precedente, e verifichino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio;

- g) la procedura per la realizzazione di nuove opere di riassetto atte a minimizzare la pericolosità dei territori in classe IIIB, ove necessarie, potrà essere gestita dall'Amministrazione comunale o, in alternativa, da altri soggetti pubblici o da privati che hanno specifico interesse nell'attuazione delle previsioni urbanistiche
- h) a seguito del completamento dell'iter per la realizzazione delle opere di riassetto da parte dell'Amministrazione Comunale o da altri enti competenti, sarà compito dell'Amministrazione Comunale condurre la verifica della loro funzionalità, in relazione alla minimizzazione del rischio per le aree ad esse sottese;
- i) l'Amministrazione Comunale potrà avviare le procedure di realizzazione delle opere di riassetto e difesa del territorio delle aree in classe IIIB, avvalendosi anche dei "Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche" di cui all'art. 47 della L.R. 56/77.